



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Proposta di delibera - Giunta Comunale

Numero: 297 del 06/12/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O A GESTIONE COMUNALE ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e i relativi allegati predisposti ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026 - assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei settori;

Considerato che il Comune di Forlimpopoli:

- è proprietario delle seguenti strutture sportive in gestione diretta:

- due palazzetti dello sport denominati "Pala Picci" e "Pala Giorgini" aventi sede presso via del Tulipano, in Forlimpopoli;
- palestra "Ex Medie" di Via per Bertinoro;

- gestisce direttamente una palestra provinciale, in forza della convenzione spna prot. 2115/2018, denominata "Ex-Gil" avente sede in via Matteotti, in Forlimpopoli;

Dato atto che, con deliberazioni n. 114/2023 e 93/2022 veniva approvato il Piano Tariffario degli utilizzi delle strutture in oggetto per l'anno 2024 che, di fatto, confermava le tariffe applicate nell'anno 2022;

Verificato, al fine di una rivalutazione delle tariffe, l'Indice dei prezzi al consumo (ISTAT FOI) ed in particolare la variazione media annua del 2023 su 2022 il cui valore medio è pari al +5,4%;

Ritenuto di utilizzare tale indice per la definizione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi nell'anno 2025, arrotondando i singoli importi in eccesso o in difetto al primo decimale;

Considerato, inoltre:

- che sono in via di ultimazione i lavori per la realizzazione di una nuova palestra di proprietà della provincia di Forlì Cesena in uso all'I.I.S. "P.ARTUSI" DI FORLIMPOPOLI per la quale sono in corso gli accordi per un convenzionamento con il Comune di Forlimpopoli per un utilizzo in orario extrascolastico a favore della comunità locale e della diffusione della pratica sportiva;
- che è stato richiesto per l'anno scolastico 2024/2025 e concesso dall'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "E. ROSETTI" (con nota prot. Gen. 21507/2024) l'uso temporaneo della palestra scolastica del plesso Don Milani in orario extrascolastico. A.S. 2024/2025 per la realizzazione di attività ricreative a favore dei bambini e delle bambine del territorio;

Dato atto che anche per queste strutture occorre definire delle tariffe di utilizzo per l'anno 2025;

Visto l'allegato A) – PIANO TARIFFARIO allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che indica per l'anno 2025 le tariffe aggiornate sulla base dei criteri su indicati per l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi di competenza dell'amministrazione comunale;

Sentita in merito la Consulta dello Sport riunitasi in data 4 dicembre 2024 che ha preso atto della proposta di adeguamento delle tariffe.

Precisato che i proventi derivanti dall'applicazione del piano tariffario allegato sono stimati in € 30.000,00 e che il capitolo di entrata di riferimento è il 30100.02.3491023600 - I - PROVENTI DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A;

Precisato infine che il piano tariffario che si approva con la presente deliberazione è da applicarsi a partire dal giorno 01/01/2025;

Acquisti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 comma 1 bis del

D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del IV Settore ;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa

- 1) Di approvare il piano tariffario per l'utilizzo delle strutture sportive comunali nell'anno 2025 di cui all' A) – PIANO TARIFFARIO quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che i proventi derivanti dall'applicazione del piano tariffario allegato sono stimati in € 30.000,00 e che il capitolo di entrata di riferimento è il 30100.02.3491023600 - I - PROVENTI DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni sportive iscritte all'albo delle libere forme associative e ai componenti della Consulta dello Sport per opportuna conoscenza.
- 4) Di dare atto che il responsabile del IV settore provvederà, con successivi propri atti, ai successivi accertamenti di entrata per gli utilizzi orari delle strutture.
- 5) Di pubblicare, ai fini della trasparenza, le tariffe approvate sul sito istituzionale del Comune.

Inoltre, con separata votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine di procedere tempestivamente alla definizione delle tariffe.

STRUTTURA	CATEGORIA	EVENTI	ETA'	TARIFFA	ATTO	ISTAT media anno 2023 su anno 2022 +5,4%	Arrotondamento
PALAPICCI	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	UNDER 18	€ 16,50	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 17,33	€ 17,3
	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	OVER 18	€ 40,60	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 42,79	€ 42,8
	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	PARTITA		€ 127,55	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 134,44	€ 134,4
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	UNDER 18	€ 42,00	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 44,27	€ 44,3
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	OVER 18	€ 56,40	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 59,45	€ 59,4
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	PARTITA		€ 196,45	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 207,06	€ 207,1
PALAGIORGINI (ex Vending)	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	UNDER 18	€ 20,20	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 21,29	€ 21,3
	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI DOPPIO GRUPPO	UNDER 18	€ 26,15	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 27,56	€ 27,6
	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	OVER 18	€ 51,20	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 53,96	€ 54,0
	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI DOPPIO GRUPPO	OVER 18	€ 66,65	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 70,25	€ 70,2
	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	PARTITA PER GRUPPO		€ 153,60	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 161,89	€ 161,9
	GRUPPI FORLIMPOPOLESI	PARTITA DOPPIO GRUPPO		€ 180,65	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 190,41	€ 190,4
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	UNDER 18	€ 52,05	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 54,86	€ 54,9
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI DOPPIO GRUPPO	UNDER 18	€ 67,80	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 71,46	€ 71,5
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI	OVER 18	€ 86,45	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 91,12	€ 91,1
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	ALLENAMENTI DOPPIO GRUPPO	OVER 18	€ 113,00	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 119,10	€ 119,1
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	PARTITA PER GRUPPO		€ 235,80	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 248,53	€ 248,5
	GRUPPI NON FORLIMPOPOLESI	PARTITA DOPPIO GRUPPO		€ 275,10	DELIBERA DI G.C. 114/2023	€ 289,96	€ 290,0
PALESTRE “EX GIL” (attività rivolta prevalentemente a cittadini di Forlimpopoli)	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni	€ 8,05	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 8,48	€ 8,5
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni	€ 10,35	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 10,91	€ 10,9
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali	€ 14,37	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 15,15	€ 15,1
PALESTRE “EX MEDIE” (attività rivolta prevalentemente a cittadini di Forlimpopoli)	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni	€ 7,47	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 7,87	€ 7,9
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni	€ 9,77	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 10,30	€ 10,3
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali	€ 13,22	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 13,93	€ 13,9

STRUTTURA	CATEGORIA	EVENTI	ETA'	TARIFFA	ATTO	ISTAT media anno 2023 su anno 2022 +5,4%	Arrotondamento
PALESTRA “EX GIL”	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni	€ 9,77	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 10,30	€ 10,3
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni	€ 12,65	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 13,33	€ 13,3
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali	€ 17,25	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 18,18	€ 18,2
PALESTRA “EX MEDIE”	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni	€ 8,62	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 9,09	€ 9,1
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni	€ 12,07	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 12,72	€ 12,7
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali	€ 16,67	DELIBERA DI G.C. 93/2022	€ 17,57	€ 17,6
PALAPICCI	ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO	MEZZA GIORNATA		€ 60,00	DELIBERA DI G.C. 38/2022	€ 63,24	€ 63,2
	ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO	GIORNATA INTERA		€ 100,00	DELIBERA DI G.C. 38/2022	€ 105,40	€ 105,4
PALAGIORGINI (ex Vending)	ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO	MEZZA GIORNATA		€ 80,00	DELIBERA DI G.C. 38/2022	€ 84,32	€ 84,3
	ATTIVITA DI CENTRO ESTIVO	GIORNATA INTERA		€ 120,00	DELIBERA DI G.C. 38/2022	€ 126,48	€ 126,5

NUOVA PALESTRA ISTITUTO ALBERGHIERO (attività rivolta prevalentemente a cittadini di Forlimpopoli)	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni			€ 9,00	In attesa di verificare nel dettaglio i costi della struttura ad avvio effettivo dell'attività, si propone di applicare le tariffe indicate e proporzionate ad impianti di analoghe dimensioni
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni			€ 12,00	
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali			€ 16,00	
NUOVA PALESTRA ISTITUTO ALBERGHIERO	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni			€ 11,00	
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni			€ 15,00	
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali			€ 19,00	
PALESTRA SCUOLA DON MILANI (attività rivolta prevalentemente a cittadini di Forlimpopoli)	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni			€ 7,90	In ragione delle dimensioni della struttura e delle analogie di utilizzo si propone l'applicazione delle medesime tariffe della palestra “ex medie”
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni			€ 10,30	
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali			€ 13,90	
PALESTRA SCUOLA DON MILANI	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età inferiore ai 18 anni			€ 9,10	
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Partecipanti di età superiore ai 18 anni			€ 12,70	
	Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi		Amatoriali			€ 17,60	



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Scuola Cultura Servizi sociali e Sport

DIRIGENTE: - Boni Arianna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 297 del 06/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O A
GESTIONE COMUNALE ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

Forlimpopoli, 06/12/2024

Il Capo Settore

Arianna Boni

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 297 del 06/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O
A GESTIONE COMUNALE ANNO 2025

– **Parere favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 09/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Proposta di delibera - Giunta Comunale

Numero: 300 del 10/12/2024

Oggetto: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e i relativi allegati predisposti ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026 - assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei settori;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28/08/2017 di approvazione della "Carta dei servizi di trasporto scolastico";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 23/07/2020 di aggiornamento della Carta dei servizi approvato con la deliberazione G.C. n. 79/20217;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 27/12/2018 di approvazione della "Carta del servizio di refezione scolastica";

Dato atto che questa Amministrazione Comunale assicura – nell'ambito dei servizi scolastici – il trasporto degli alunni che risiedono nelle frazioni e frequentano la scuola Primaria e Secondaria di primo livello;

Verificata la necessità di determinare relativamente ai servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica le tariffe per l'anno 2025;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 07/11/2023 ad oggetto "Definizione tariffe servizi scolastici anno 2023/2024" con la quale si rideterminavano le tariffe del trasporto e mensa dell'anno scolastico 2023/2024;

Verificata la sostenibilità dei costi per l'ente per l'erogazione dei servizi in oggetto ed effettuata un'indagine comparativa circa le tariffe applicate alle famiglie presso i comuni

limitrofi ed analoghi, per caratteristiche territoriali, al comune di Forlimpopoli;

Rilevato che:

- il servizio di trasporto scolastico, le cui tariffe sono invariate dall'anno scolastico 2017/20218, sono comunque in linea con le tariffe proposte da altri comuni pur nella difficoltà di effettuare confronti di dettaglio date le diverse caratteristiche geografiche, di popolazione e di effettivo utilizzo del servizio da parte delle famiglie che, sul territorio di Forlimpopoli, risulta sostanzialmente invariato negli anni;
- il servizio di refezione scolastica, le cui tariffe sono state aggiornate nell'anno 2022 a valere sull'anno scolastico 2022/2023, e confermate fino all'anno in corso, risultano mediamente inferiori a quelle applicate dai comuni limitrofi, inoltre si registra un significativo aumento dei costi di funzionamento del servizio di refezione scolastica pari mediamente al +15% negli ultimi due esercizi, valore che sale al + 25% nello stesso periodo se si prede a riferimento il solo costo delle derrate alimentari;

Ritenuto pertanto opportuno **confermare**, relativamente al servizio di trasporto scolastico, anche per l'anno 2025, le stesse tariffe applicate in precedenza, e qui riportate:

- € 40,00 al mese per il servizio A/R dal lunedì al venerdì;
- € 25,00 al mese per il servizio solo A o solo R dal lunedì al venerdì;
- riduzione del 37,50 % in caso di due o più figli che usufruiscono del servizio di trasporto A/R (la quota mensile viene pagata intera dal figlio maggiore e ridotta ai fratelli minori);
- riduzione del 10% sul costo totale annuo se pagato in unica soluzione alla prima data di scadenza;

Ritenuto altresì opportuno **rideterminare**, relativamente al servizio di refezione scolastica, le tariffe per l'anno 2025, con applicazione esclusivamente alle nuove iscrizioni al servizio che perverranno nel corso dell'anno 2025, come sotto riportato:

- Refezione scuola dell'infanzia: + € 0,10 (pari al 2% con arrotondamenti) ovvero da € 4,90 a pasto a € 5,00 a pasto ;
- Refezione scuola primaria e secondaria di primo grado: + € 0,20 (pari al 4% con arrotondamenti) ovvero da € 5,50 a pasto a € 5,70 a pasto;
- Refezione adulti paganti € 6,50 a pasto

Precisato che i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra sono allocati

come di seguito specificato:

- per il trasporto scolastico l'entrata è stimata in € 30.000,00 e il capitolo di entrata di riferimento è il

30100.02.3431023160 - I - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO RIL IVA;

- per la refezione scolastica l'entrata è stimata in € 400.000,00 e il capitolo di entrata di riferimento è il 30100.02.3431013080 I - PROVENTI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI I.V.A.;

Precisato infine che le tariffe ci si approvano con la presente deliberazione sono da applicarsi a partire dal giorno 01/01/2025;

Acquisti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 comma 1 bis del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del IV Settore ;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in narrativa indicato

1) Di **confermare** per l'anno 2025 le tariffe per il trasporto scolastico (Primaria e Secondaria di primo livello) approvate con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 07/11/2023;

2) Di **rideterminare**, relativamente al servizio di refezione scolastica, le tariffe per l'anno 2025, con applicazione esclusivamente alle nuove iscrizioni al servizio che perverranno dal 1° gennaio 2025, come sotto riportato:

- Refezione scuola dell'infanzia: + € 0,10 (pari al 2% con arrotondamenti) ovvero da € 4,90 a pasto a € 5,00 a pasto ;

- Refezione scuola primaria e secondaria di primo grado: + € 0,20 (pari al 4% con arrotondamenti) ovvero da € 5,50 a pasto a € 5,70 a pasto;
- Refezione adulti paganti € 6,50 a pasto

3) Di dare atto che i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra sono allocati come di seguito specificato:

- per il trasporto scolastico l'entrata è stimata in € 30.000,00 e il capitolo di entrata di riferimento è il

30100.02.3431023160 - I - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO RIL IVA;

- per la refezione scolastica l'entrata è stimata in € 400.000,00 e il capitolo di entrata di riferimento è il 30100.02.3431013080 I - PROVENTI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI I.V.A.;

4) Di dare atto che il responsabile del IV settore provvederà, con successivi propri atti, ai successivi accertamenti di entrata .

5) Di pubblicare, ai fini della trasparenza, le tariffe approvate sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Scuola Cultura Servizi sociali e Sport

DIRIGENTE: - Boni Arianna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 300 del 10/12/2024

OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

Forlimpopoli, 10/12/2024

Il Capo Settore

Arianna Boni

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 300 del 10/12/2024

OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025

– **Parere favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 10/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Proposta di delibera - Giunta Comunale

Numero: 310 del 10/12/2024

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 E INDIVIDUAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE.

Visto l'art. 172 del D.Lgs. 267/00, lettera e) il quale stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Visto l'art. 42 comma 2° lett. f) del D.Lgs. 267/00 che assegna al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione ed ordinamento dei tributi, rimettendo invece la determinazione delle tariffe tra i compiti della Giunta;

Visto il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 2003, in attuazione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 216 aprile 1983, n. 131, che individua i servizi a domanda individuale;

Visto l'art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.04.1983 n. 131 il quale dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

Ritenuto di individuare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune per l'anno 2025, come da seguente elenco:

- trasporto scolastico;
- refezione scolastica;

- impianti sportivi;

Richiamato l'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote delle imposte e tasse comunali è legato al termine fissato per l'approvazione del bilancio;

Ritenuto di definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

Visto l'art. 243 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si dispone che gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ed in particolare che *"a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare"*;

Rilevato che il Comune di Forlimpopoli non versa in situazioni di deficiarietà strutturale, così come risulta dal Rendiconto della gestione 2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23 aprile 2024, pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 243, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 243, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 i costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

Precisato che le percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale sono state individuate per connessione con gli stanziamenti previsti nell'approvando schema di bilancio

di previsione 2025/2027, in particolare i singoli capitoli di bilancio interessati dal servizio a domanda individuale, ed attribuendo ai costi promiscui (es. spese di personale) percentuali di imputazione coerenti con i rendiconti predisposti periodicamente da parte di ciascun servizio, nonché integrando con elementi di contabilità economico-patrimoniale (es. ammortamenti) per i costi indiretti ove disponibili i relativi dati;

Visto l'allegato A alla presente, parte integrante e sostanziale, che riporta, per l'esercizio 2025, il costo complessivo dei singoli servizi pubblici a domanda individuale e le rispettive previsioni di entrata derivanti da tariffe, da contribuzioni o entrate specificatamente destinate, che vengono così riepilogati:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2025: PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA

TRASPORTO SCOLASTICO	29,13%
REFEZIONE SCOLASTICA	74,98%
IMPIANTI SPORTIVI	19,17%

<u>PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA ANNO 2025</u>	<u>58,90%</u>
--	----------------------

Preso atto che il tasso percentuale di copertura complessivo dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2025 viene previsto nel 58,90%;

Accertato che gli introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui al presente atto, con la decorrenza specificata nelle allegate tabelle, sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2025-2027;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Servizio Finanziario e Ragioneria, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla

regolarità tecnica e contabile della proposta di cui trattasi, allegati al presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2025 la copertura complessiva dei servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'ente e finanziati da tariffe a carico dell'utenza, così come dettagliatamente riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che per l'esercizio 2025 il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale dettagliati in narrativa risulta coperto nella percentuale del 58,90% da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- 3) di dare atto che gli introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui al presente atto e la relativa decorrenza sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2025-2027 in corso di approvazione;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati nella premessa.

Inoltre con separata votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267/2000.

COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

TRASPORTO SCOLASTICO

		ENTRATE	SPESE
ENTRATE			
	CONTRIBUZIONE DA UTENZA	30.000,00	
SPESE			
	PERSONALE AMMINISTRATIVO		13.000,00
	CONVENZIONE GESTIONE ESTERNALIZZATA SERVIZIO		90.000,00
	ALTRE SPESE E ACCANTONAMENTI		0,00
	TOTALI	30.000,00	103.000,00
	GRADO DI COPERTURA DEL SERVIZIO	29,13%	
NOTE TARIFFA	con Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 10/12/2024 sono state confermate le tariffe precedentemente stabilite e di seguito riportate: € 40 al mese per il servizio A/R da lunedì a venerdì; € 25 al mese per il solo servizio A o R da lunedì a venerdì; riduzione del 37,50% in caso di due o più usufruttori del servizio A/R; riduzione 10% per il pagamento in unica soluzione anticipato.		

REFEZIONE SCOLASTICA

		ENTRATE	SPESE
ENTRATE			
	ENTRATE DA EROGAZIONE PASTI	400.000,00	
	CONTRIBUTO MIUR PER PASTI EROGATI A PERSONALE SCOLASTICO STATALE	33.000,00	
SPESE			
	PERSONALE DI CUCINA E AMMINISTRATIVO		135.000,00
	CONVENZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA		107.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA: DERRATE ALIMENTARI E BENI CONNESSI		134.000,00
	ACQUISTO PRODOTTI PER MENSA		8.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA: SERVIZI VARI		3.333,00
	SERVIZIO AUSILIARIO DIETISTA		1.668,00
	VESTIARIO		1.667,00
	UTENZE (ACQUA, ENERGIA, GAS, TELEFONIA)		24.500,00
	MANUTENZIONI ATTREZZATURE		333,00
	ASSICURAZIONI MEZZI CONSEGNA PASTI		0,00
	AMMORTAMENTI		5.000,00
	SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZIO SCUOLA (EMISSIONE, INSOLUTI, ECC....)		4.500,00
	ALTRE SPESE E ACCANTONAMENTI		0,00
	GESTIONE ESTERNALIZZATA DA SETTEMBRE 2025		152.500,00
	TOTALI	433.000,00	577.501,00
	GRADO DI COPERTURA DEL SERVIZIO	74,98%	
NOTE TARIFFA	con Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 10/12/2024 sono state rideterminate le tariffe vigenti dall'anno 2025: refezione scuola dell'infanzia € 5,00 a pasto; refezione scuola primaria e secondaria di primo grado € 5,70 a pasto; refezione adulti paganti € 6,50 a pasto		

IMPIANTI SPORTIVI			
		ENTRATE	SPESE
<u>ENTRATE</u>			
	PROVENTI PER UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	
<u>SPESE</u>			
	PERSONALE AMMINISTRATIVO		15.500,00
	CONTRIBUTI PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		11.000,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		23.000,00
	UTENZE (ACQUA, ENERGIA, GAS, TELEFONIA)		60.100,00
	AMMORTAMENTI		19.000,00
	ALTRE SPESE E ACCANTONAMENTI		27.912,00
	TOTALI	30.000,00	156.512,00
	GRADO DI COPERTURA DEL SERVIZIO	19,17%	
<u>NOTE TARIFFA</u>	Con proposta di Giunta Comunale n. 297 del 06/12/2024 sono state approvate le tariffe degli impianti sportivi "Palapicci" e "Palavending" con tariffe scaglionate per tipologia di utilizzo (allenamenti e partite, anche a gruppi), età (under/over 18). Con la medesima proposta sono state altresì definite le tariffe per l'utilizzo delle palestre "Ex Gil", "Ex Medie", Istituto Alberghiero, Scuola Don Milani.		

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2023: PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA	
TRASPORTO SCOLASTICO	29,13%
REFEZIONE SCOLASTICA	74,98%
IMPIANTI SPORTIVI	19,17%
<u>PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA ANNO 2022</u>	58,90%



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Servizi Finanziari e Tributi

DIRIGENTE: - Michele Mami

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 310 del 10/12/2024

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 E INDIVIDUAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

Forlimpopoli, 10/12/2024

Il Capo Settore

Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 310 del 10/12/2024

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 E INDIVIDUAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE.

– **Parere favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 10/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Proposta di delibera - Consiglio Comunale

Numero: 58 del 10/12/2024

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIE
DI ESENZIONE DALL'ANNO 2025.**

Richiamati i riferimenti normativi relativi all'Imposta denominata "Addizionale Comunale IRPEF" di seguito riportati:

- D.Lgs. 360/1998, art. 1, comma 1 che ha istituito, a decorrere dal 01/01/1999 l'addizionale comunale all'IRPEF. La titolarità sul tributo è attribuita ai comuni che, in base al comma 3 dello stesso articolo, possono deliberare annualmente la variazione di applicazione al reddito imponibile entro i limiti stabiliti dallo stesso comma;
- L. 296/2006, art. 1, commi da 142 a 144 (legge finanziaria 2007) che ha modificato la formulazione iniziale del comma 3, stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Inoltre ha introdotto il comma 3-bis, che prevede esplicitamente la possibilità di "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- D.L. 138/2011 il quale prevede che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. La soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/1998 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali; tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- D.L. 201/2011, art. 13, comma 16 che chiarisce, in merito alla differenziazione delle aliquote, la possibilità utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Visto l'art. 77-bis comma 30 del D.Lgs 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 come integrato dall'art. 5 del D.Lgs. 23/2011;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 3 del 29/01/2007 di determinazione e regolamentazione della addizionale Comunale all'IRPEF anno 2007, confermata fino all'anno 2019;
- n. 13 del 29/04/2020 di determinazione e regolamentazione della addizionale Comunale all'IRPEF anno 2020, confermata fino all'anno 2021;
- n. 10 del 22/03/2022 di determinazione e regolamentazione della addizionale Comunale all'IRPEF anno 2022, confermata fino all'anno 2024;

Considerato che:

- l'Addizionale Comunale all'IRPEF rappresenta una delle principali fonti di entrata per i Comuni e che la normativa vigente consente agli enti locali di modulare le aliquote in base agli scaglioni di reddito definiti a livello statale;
- nel corso del 2024 è stata introdotta in via sperimentale la riforma fiscale degli scaglioni Irpef nazionali, prevedendo l'accorpamento del primo e secondo scaglione, nell'intento di semplificazione del sistema;
- il progetto di legge di Bilancio per il 2025 prevede il consolidamento strutturale di tale riforma fiscale;

Ritenuto opportuno uniformare il sistema di tassazione comunale ai criteri nazionali per garantire maggiore coerenza e trasparenza fiscale ai cittadini;

Dato atto che:

- le crescenti esigenze finanziarie dell'ente, anche a fronte di una riduzione dei trasferimenti statali, dei più stringenti vincoli di finanza pubblica, nonché della necessità di sostenere ed erogare i servizi essenziali erogati ai cittadini, risulta necessario incrementare le aliquote applicate per il 2025, nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa;
- tale incremento è motivato dall'esigenza di mantenere un equilibrio di bilancio e garantire la copertura di costi indispensabili per il miglioramento dei servizi comunali e per l'adempimento delle funzioni istituzionali.

Valutato pertanto:

- di determinare, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF articolate secondo i tre scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, come segue:
 - scaglione da 0,00 a 28.000,00 € - aliquota 0,60%;
 - scaglione da 28.001,00 a 50.000,00 € - aliquota 0,77%;
 - scaglione oltre 50.000,00 € - aliquota 0,80%;
- di stabilire la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 12.000,00 €, la quale non costituisce franchigia e

pertanto per i redditi superiori a tale importo l'addizionale è dovuta sull'imponibile complessivo;

Atteso che il gettito stimato medio dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2025 viene quantificato in € 1.344.860,00 in base all'importo medio risultante dalle simulazioni effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche al Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF così come da allegato "A" al presente atto deliberativo, parte integrante e sostanziale;
3. di determinare per l'anno 2025 ai fini della Addizionale Comunale all'IRPEF, le seguenti aliquote determinate, in un'ottica di equità fiscale per scaglioni di reddito secondo lo schema seguente:
 - scaglione da 0,00 a 28.000,00 € - aliquota 0,60%;
 - scaglione da 28.001,00 a 50.000,00 € - aliquota 0,77%;
 - scaglione oltre 50.000,00 € - aliquota 0,80%;
4. di stabilire la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 12.000,00 €, dando atto che tale soglia non costituisce franchigia e pertanto per i redditi superiori a tale importo l'addizionale è dovuta sull'imponibile complessivo;
5. di dare atto che le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione, sulla base di quanto proposto ai punti 3 e 4, hanno effetto dal 1 gennaio 2025;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia tramite il sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune

Ed inoltre con la seguente altra e separata votazione espressa in forma palese:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE di FORLIMPOPOLI
(Provincia di Forlì-Cesena)

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF)**
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

(approvato con delibera C.C. n 3 del 29/01/2007)
(modificato con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2020)
(modificato con delibera C.C. n. 10 del 22/03/2022)
(modificato con delibera C.C. n. XX del XX/XX/XX)

Articolo 1 – Istituzione della variazione alla addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce la variazione alla addizionale comunale all'I.R.P.E.F. così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquota

1. Il Comune di Forlimpopoli applica dal 01/01/2007 al 31/12/2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%.

2. Dal 01/01/2020 al 31/12/2021, le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

SCAGLIONE DA 0 A 15.000,00 €	ALiquota 0,38%
SCAGLIONE DA 15.001,00 A 28.000,00 €	ALiquota 0,48%
SCAGLIONE DA 28.001,00 A 55.000,00 €	ALiquota 0,58%
SCAGLIONE DA 55.001,00 A 75.000,00 €	ALiquota 0,70%
SCAGLIONE OLTRE 75.000,00 €	ALiquota 0,80%

3. Dal 01/01/2022 AL 31/12/2024, le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF a seguito della modifica degli scaglioni di reddito approvati con la Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, sono stabilite nelle seguenti misure:

SCAGLIONE DA 0 A 15.000,00 €	ALiquota 0,38%
SCAGLIONE DA 15.000,00 A 28.000,00 €	ALiquota 0,48%
SCAGLIONE DA 28.001,00 A 50.000,00 €	ALiquota 0,58%
SCAGLIONE OLTRE 50.000,00 €	ALiquota 0,80%

4. Dal 01/01/2025 le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF a seguito della modifica degli scaglioni di reddito, sono stabilite nelle seguenti misure:

SCAGLIONE DA 0,00 A 28.000,00 €	ALiquota 0,60%
SCAGLIONE DA 28.001,00 A 50.000,00 €	ALiquota 0,77%
SCAGLIONE OLTRE 50.000,00 €	ALiquota 0,80%

5. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

Articolo 3 – ESENZIONI

1. Dal 01/01/2007 al 31/12/2019 non erano previste soglie di esenzione.
2. Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 è prevista la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 10.000,00 €.
3. Dal 01/01/2022 al 31/12/2024 è prevista la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 10.000,00 €.
4. Dal 01/01/2025 è prevista la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 12.000,00 €.

Articolo 4 – entrata in vigore

1. Le modifiche di cui all'art. 2 comma 4 e all'art. 3 comma 4 entrano in vigore dal 01/01/2025.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Servizi Finanziari e Tributi

DIRIGENTE: - Michele Mami

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 58 del 10/12/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIE DI
ESENZIONE DALL'ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole

Forlimpopoli, 16/12/2024

Il Capo Settore

Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 58 del 10/12/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIE DI
ESENZIONE DALL'ANNO 2025.

- **Parere favorevole** di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'
art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 16/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni)*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Proposta di delibera - Consiglio Comunale

Numero: 59 del 10/12/2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

Richiamati:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;
- i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Visto altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto

dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze -da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo-, area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso*

dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 4 del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento

dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6-ter, comma 1, prevede che *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di*

sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.";

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

Ritenuto al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i

regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/06/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel prospetto delle aliquote, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

3. di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
4. di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il prospetto delle aliquote, mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ed inoltre con la seguente altra e separata votazione espressa in forma palese:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Servizi Finanziari e Tributi

DIRIGENTE: - Michele Mami

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 59 del 10/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole

Forlimpopoli, 16/12/2024

Il Capo Settore

Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 59 del 10/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2025

- **Parere favorevole** di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 16/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni)*